

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2700-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Tesoro
e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine del 1987, su richiesta polacca, ebbero inizio le trattative con il nostro Governo per la diffusione, prima a Cracovia e successivamente sull'intero territorio polacco, dei programmi della prima rete televisiva della RAI. L'Accordo relativo è stato firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 dai Ministri degli affari esteri dei due Paesi, alla presenza del presidente della Repubblica italiana, Cossiga, e dell'allora presidente del Consiglio di Stato polacco, Jaruzelsky.

In base all'Accordo, la parte italiana fornisce, a titolo di dono, le apparecchiature tecniche per la stazione ricevente a terra, convertitori di *standard*, una coppia di trasmettitori, nonché la necessaria assistenza tecnica. Aree, infrastrutture, lavori di costruzione e manutenzione, sono a carico del Governo polacco. L'Accordo ha una validità di dieci anni, con clausola di riconduzione tacita per altri cinque, salvo denuncia di una delle due parti.

Quanto alle spese a carico dell'Italia, quelle per la realizzazione degli impianti sono quantificate in lire 1.952.000.000, per il 1991, mentre quelle per la gestione degli stessi saranno regolate nell'ambito della convenzione da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio e la RAI-TV sui programmi destinati all'estero.

Il significato dell'Accordo si sottolinea in particolare:

a) per i legami culturali e sociali che rafforza fra i due Paesi;

b) per la conoscenza e la diffusione della lingua e della cultura italiane, nonché - ricordando la data della richiesta polacca risalente alla fine del 1987 - per il significato politico che ha acquistato nel complesso del rapporto Est-Ovest.

Per questi motivi la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

8 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

7 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.